

***Caso n. COMP/M.3258 -
ACH/ACC***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 11/09/2003

*Disponibile anche nella base dati CELEX
documento n. 303M3258*



Bruxelles, 11.09.2003
SG (2003) D/231715

PROCEDURA RELATIVA ALLE
CONCENTRAZIONI
DECISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,
PARAGRAFO 1, LETTERA b)

PROCEDURA SEMPLIFICATA

VERSIONE PUBBLICA

Alla parte notificante

Oggetto: Caso n. COMP/M.3258 - ACH/ACC
Notifica del 11.08.2003 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
4064/89 del Consiglio¹
Publicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C195,
19.08.2003, pagina 8

1. In data 11.08.2003, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Applied Components Holding ("ACH", Italia), controllata dal gruppo ABN Amro ("ABN Amro", Paesi Bassi), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Applied Components Companies S.p.A. ("ACC", Italia) mediante acquisto di azioni. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti; per ABN Amro: servizi bancari e finanziari; per ACH: società holding; per ACC: produzione, tramite le sue controllate, di motori elettrici per elettrodomestici, ossia lavatrici, lavapiatti, essiccatori e compressori per frigoriferi.
2. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del paragrafo 4(b) della comunicazione della Commissione

¹ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).

concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio².

3. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Per la Commissione
Firmato Mario MONTI
Membro della Commissione

² GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.